



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 2

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ **730 precompilato -  
Richiesta di proroga - Nota  
al Ministro dell'Economia  
e delle Finanze, Prof. Pier  
Carlo Padoan.**

Cari Presidenti,


si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al  
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo  
Padoan, inerente alla fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 1



2016/908-14-01-2016-PARTEZZA



FNOMCeO

*Il Presidente*  
14 GEN 2016

407

E.p.c.

PROF. PIER CARLO PADOAN  
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

caposegreteria.ministro@tesoro.it  
segreteria.capogabinetto@tesoro.it

ON. BEATRICE LORENZIN  
MINISTRO DELLA SALUTE  
segreteriaministro@sanita.it

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale  
igespes.rgs@tesoro.it

Agenzia dell'Entrate  
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: 730 precompilato – Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 e s.m.i.–  
Recupero dei dati dell'anno 2015 - richiesta di proroga.

Illustre Ministro,

come noto alla S.V. l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014 e s.m.i. prevede che "ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. inviano al Sistema tessera sanitaria**, secondo le modalità previste dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008*, attuativo dell'*articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, **i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate**. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate".

L'art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 e s.m.i. dispone che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione

non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”

Il comma 5-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 175/15 inserito dall'art. 1, comma 949, lett. e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che “per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, **e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate** dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, **non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni** di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della *legge 30 dicembre 1991, n. 413*, e successive modificazioni, all'*articolo 4*, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, e successive modificazioni, **nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi**, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo”.

**La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ente esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica che coordina 106 Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in rappresentanza di 418.934 iscritti, nell'espletamento del suo ruolo di Ente organo ausiliario dello Stato, nonché nello spirito di collaborazione interistituzionale che ha sempre caratterizzato il suo operato, con riferimento a quanto indicato in oggetto, intende chiedere l'intervento della S.V. affinché, durante l'iter di discussione del disegno di legge n. 3513 concernente “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il Governo valuti l'opportunità di concedere una proroga al fine di permettere a tutti i medici e gli odontoiatri l'invio dei dati di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/14 e s.m.i.**

Tutto questo con l'obiettivo di procedere alla risoluzione di evidenti criticità tecniche che i medici e gli odontoiatri e gli eventuali consulenti delegati stanno incontrando nell'invio dei dati.

Appare quindi necessario che l'applicazione di tali disposizioni venga posticipata nella attesa della risoluzione di tali criticità e dell'emanazione di una circolare interpretativa da parte dell'Agenzia dell'Entrate per chiarire l'ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento alle Società e al quadro sanzionatorio. Devono essere stabiliti, infatti, i casi in cui le sanzioni trovino applicazione e le relative modalità e deve essere chiarito cosa si intenda per mancata applicazione delle sanzioni in caso di “**lieve tardività**” nella trasmissione dei dati.

Certa della sensibilità ed attenzione della S.V. Le invio cordiali saluti.

Roberta Chersevani

